



Modena, 4/6/1960

Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale

Al

UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA
MASSIMA OCCUPAZIONE DI MODENA

Prot. N. 2151 IV/1

Allegati

LP/gm

Risposta al N.°

del

OGGETTO: Accordo salariale provinciale dipen-
denti cinema all'aperto - 1960 -

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
CAMERA DEL LAVORO - Spettacolo
UNIONE SINDACALE PROVINCIALE
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
MODENA

Con la presente, si
trasmette una copia dell'Accordo salariale
provinciale per i dipendenti del cinema
estivi della Provincia di Modena, vistata
dallo scrivente Ufficio.

IL DIRETTORE
(Dr. F. Fertilio)

ACCORDO SALARIALE PER I CINEMA ESTIVI DI MODENA E PROVINCIA

Addi, 23 Maggio 1960

tra
l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, Sezione AGIS, rappresentata dal sig. Novello Benatti, assistito dal Rag. Armando Marcoadi

e
il Sindacato DACET rappresentato dal sig. Veggiani Eugenio
la UIL rappresentata dal sig. Dotti Giancarlo
il Sindacato FULS rappresentato dal sig. Bruno Scapinelli

si è convenuto quanto segue:

Art. 1 - I salari da corrisponderci agli operatori, aiuto operatori, maschere (comunque denominate), cassiere, dipendenti dai cinema estivi, restano così fissati:

1° operatore	£. 1830
2° operatore	" 1630
Maschera	" 869
Cassiere	" 480

Le retribuzioni di cui sopra, oltre alla retribuzione conglobata e alla indennità di contingenza, si intendono comprensive dei seguenti istituti: ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di licenziamento, indennità carpane, e quant'altro, fatta eccezione per i soli assegni familiari.

Art. 2 - Sono considerati operatori ed aiuto operatori solamente coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuativa in cabina.

Art. 3 - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema-varietà, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di otto ore giornaliere.

Art. 4 - In caso di pioggia, semprechè lo spettacolo non sia stato iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà retribuzione.

Art. 5 - Per i cinema della provincia (capoluogo escluso) verrà operata una riduzione del 4% sulla retribuzione giornaliera esclusa la contingenza e pertanto si avrà:

1° operatore	£. 1767
2° " "	" 1573
Maschere	" 839
Cassiere	" 464

Art. 6 - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 7 - Il presente accordo ha valore per tutta la durata della stagione estiva 1960 e verrà sostituito nella prossima stagione da analoga regolamentazione. - *Convenzione approvata*

Letto, approvato e sottoscritto.

P. SINDACATO DACET

P. SINDACATO F.U.L.S.

P. LA UIL

P. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
Sezione AGIS

